

*Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi*



# ***I sistemi di garanzia dei depositi nel nuovo assetto della safety-net***

***Basilea 3, Risk & Supervision***

***Sessione I - Il nuovo framework per la gestione delle crisi bancarie***

*Associazione Bancaria Italiana*

Roma, 17 giugno 2014

*Giuseppe Boccuzzi*


## Agenda



- *L'assetto della safety-net a seguito dell'Unione Bancaria*
- *La riforma dei sistemi di garanzia: la nuova DGSD*
- *Il nuovo framework per il risanamento e la risoluzione delle banche*
- *Gli interventi dei DGS nel nuovo quadro giuridico*



## L'Unione Bancaria: tre pilastri e un single *rulebook*



CRR e CRD IV - Basilea 3

DGSD

BRRD e SRM Regulation

ITS &  
RTS EBA



## L'assetto della safety-net a seguito dell'Unione Bancaria





## La riforma dei sistemi di garanzia dei depositi: dall'armonizzazione minima a un network di sistemi armonizzati

**Direttiva 2014/49/UE**

- ***Livello di garanzia*** ➡ 100.000 euro per depositante e per banca
- ***Oggetto della garanzia*** ➡ Definizione di deposito e lista esclusioni (obbligatoria)
- ***Tempi di rimborso*** ➡ Da 20 a 7 gg lavorativi (entro il 31/12/2023)
- ***Stress test*** ➡ I DGS effettuano stress test dei loro sistemi e sono informati non appena la vigilanza individui problemi in una banca aderente che renda probabile un intervento del DGS



## La riforma dei sistemi di garanzia dei depositi: dall'armonizzazione minima a un network di sistemi armonizzati

Direttiva 2014/49/UE

### ▪ **Single customer view**



- Diritto dei DGS a richiedere in ogni momento alle banche aderenti tutte le informazioni necessarie a preparare un *payout*;
- richiesta alle banche aderenti in ogni momento dell'ammontare aggregato dei depositi di ciascun depositante;
- Contrassegno da parte delle banche dei depositi *eligible* per consentirne l'immediata identificazione

### ▪ **Maggiore trasparenza verso i depositanti**



- Obbligo delle banche di informare i depositanti sulla garanzia del DGS cui aderiscono, all'atto della sottoscrizione del contratto e con gli estratti conto periodici (almeno annualmente);
- contenuti informativi del sito web del DGS;
- informativa ai depositanti su fusioni e altro;
- modello informativo standardizzato (Allegato III della direttiva);



## Passaggio da un sistema ex-post a un sistema ex-ante

Direttiva 2014/49/UE

### ▪ **Funding** →

- contribuzioni ex-ante in misura tale da raggiungere un *target* di almeno lo **0,8% dei depositi garantiti** totali in 10 anni (parte delle risorse disponibili, fino al 30%, può essere nella forma degli impegni irrevocabili di pagamento);
- contribuzioni straordinarie ex-post (nel limite dello 0,5% dei depositi garantiti per anno);
- forme alternative di finanziamento (a breve termine);
- meccanismo volontario di *mutual borrowing* tra i DGS europei (max 0,5% dei depositi garantiti del DGS richiedente).

**Contribuzioni** - per ciascuna banca, basate sull'ammontare dei depositi garantiti e *risk-based*



**Guidelines EBA**

## Il Fondo di Risoluzione



### BRRD

**Contribuzioni** - per ciascuna banca: rapporto tra l'ammontare delle sue passività, al netto di fondi propri e depositi garantiti, rispetto al totale delle passività, al netto di fondi propri e depositi garantiti, di tutte le banche autorizzate nel paese

### SRM

**Contribuzioni** - per ciascuna banca: rapporto tra l'ammontare delle sue passività, al netto di fondi propri e depositi garantiti, rispetto al totale delle passività, al netto di fondi propri e depositi garantiti, di tutte le banche autorizzate in tutti i paesi partecipanti al SRM.



Atti delegati della Commissione europea

contribuzioni

Banche dei paesi dell'eurozona

IGA

SRF

Allineamento a Basilea 3?







## Il funding ex-ante - stime in Italia

<b>DGSD</b>	Accordo 15/04/2014	Dati al 31 dicembre 2013
Target fondo ex-ante	0,8% covered deposits in 10 anni	4,03 mld in 10 anni 403 milioni per anno
di cui: payment commitments	Max 30% delle risorse disponibili complessive	1,2 mld
Base di calcolo contribuzioni	Covered deposits	Totale FITD = 504 mld
Contribuzioni straordinarie (ex-post)	Max 0,5 % covered deposits per anno. Ulteriori in circostanze eccezionali	2,52 mld

Direttiva 2014/49/UE  
Pubblicata in GU UE il 12/06/2014

<b>BRRD</b>	Accordo 15/04/2014	Dati al 31 dicembre 2013 (covered = 504 mld)
Target fondo ex-ante	1% covered deposits in 10 anni	5,04 mld in 10 anni 504 milioni per anno
di cui: payment commitments	Max 30% del totale delle contribuzioni raccolte	1,5 mld
Base di calcolo contribuzioni	Tot. passività al netto di fondi propri e covered deposits	?
Contribuzioni straordinarie (ex-post)	Non oltre tre volte la contribuzione annuale ex- ante	1,5 mld

Direttiva 2014/59/UE  
Pubblicata in GU UE il 12/06/2014



**Utilizzo dei DGS  
Quali forme di intervento?**





## Il nuovo *framework* per il risanamento e la risoluzione delle banche

**BRRD**

***Recovery and resolution plans***

**Misure  
Preparatorie**

Insieme delle attività e delle misure nei confronti di una banca o gruppo bancario, nel normale corso dell'attività d'impresa, volte ad evitare o a ridurre la probabilità che si verifichino situazioni di crisi.


**Early  
intervention**

Insieme delle misure tempestive adottate dalle autorità per porre rimedio a problemi riscontrati in una banca prima che si determini un grave deterioramento e sia compromessa la stabilità

**Risoluzione**

Intervento a fini di ristrutturazione di banche in gravi situazioni di crisi, per preservarne le funzioni essenziali attraverso una serie di misure che incidono profondamente sulla struttura patrimoniale, organizzativa e gestionale

***Obiettivi della risoluzione (art. 31)***




Come possiamo inquadrare le diverse «procedure» previste dalla BRRD?  
Per ciascuna di esse vi sono specifiche misure e strumenti di intervento.

STATO DI SALUTE

FAILING/  
LIKELY  
TO FAIL  
Art. 32

DETERIORATION  
Art. 27

BONIS



- Vendita dell'attività d'impresa
- Separazione dell'attività
- *Bridge-bank*
- *Bail-in*

- Adozione di una o più azioni del RecP;
- Rimozione del management;
- Convocazione assemblea azionisti;
- Ristrutturazione del debito;
- Cambio strategia business;
- Cambio struttura;
- Richiesta info aggiornate per ResP;
- Amministratore temporaneo.

GRADO DI PROBLEMATICITA'



## Gli interventi del DGS nel nuovo *framework* di gestione delle crisi

### L'uso dei Fondi

Art. 11 DGSD

- Comma 1 → **rimborso dei depositanti**;
- Comma 2 → **finanziamento della risoluzione** in base alle previsioni BRRD (art. 109).
- Comma 3 →  **misure alternative**  per prevenire il fallimento di una banca, nel rispetto di specifiche condizioni;
- Comma 6 → finanziamento di misure volte a preservare l'accesso ai depositi garantiti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei depositi nel contesto delle procedure nazionali di insolvenza, nel rispetto del minor onere.

Trigger del DGS?

Loss absorber  
Virtual bail-in


Quale è il ruolo del DGS nel nuovo framework?

Maggiormente utilizzato negli interventi del FITD



## L'attuale sistema degli interventi del FITD

Scelta sulla base del **principio del minor onere**




**Gli interventi devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia**




### Dove si posizionano gli attuali interventi del Fondo?

**STATO DI SALUTE**





## Dove potrebbe essere più frequente (probabile) il coinvolgimento del DGS?







**Quale è l'area di operatività del Fondo nella «misure alternative»?**

**Quali operazioni potranno essere effettuate?**

**Sono le medesime dell'articolo 29 Statuto?**

**Si applicano le regole sugli «Aiuti di Stato»?**



***Scelte strategiche di implementazione delle nuove regole nell'ordinamento interno***



## **Approfondimenti**





## Che cosa sono le *early intervention measures* nella BRRD?

			BAIL-OUT
		LIQUIDATION	
		RESOLUTION	
	EARLY INTERVENTION		
BONIS			

**EARLY INTERVENTION MEASURES**  
(Art. 27)

Where an institution infringes or, due inter alia to a **rapidly deteriorating financial condition, including deteriorating liquidity situation, increasing level of leverage, non-performing loans or concentration of exposures, as assessed on the basis of a set of triggers**, which may include the institution's own funds plus 1,5 percentage points, is likely in the near future to infringe the requirements of Regulation UE no. 575/2013, Directive 2013/36/EC or Title ... of Directive 2014/..., **Member States shall ensure that competent authorities have at their disposal**, without prejudice to the measures referred to in Article 104 of Directive 2013/36/EU applicable, at least the following measures:

- EARLY INTERVENTION MEASURES**
- Implement one or more action of the recovery plan;
  - Removal of senior management and management body;
  - Convene shareholders;
  - Restructuring debt;
  - Change business strategy;
  - Change legal/operational;
  - Require new info for updating resolution plan;
  - Temporary administrator.



## La resolvability e le condizioni per la resolution

			BAIL-OUT
		LIQUIDATION	
		RESOLUTION	
	EARLY INTERVENTION		
BONIS			

**Article 15**  
**Assessment of resolvability for institutions**

1. Member States shall ensure that the resolution authority, after consultation with the competent authority and the resolution authorities of the jurisdictions in which significant branches are located insofar as is relevant to the significant branch,, assesses the extent to which an institution which is not part of a group is resolvable without the assumption of any of the following:

....

An institution shall be deemed **resolvable** if it is feasible and credible for the resolution authority to either **liquidate** it under normal insolvency proceedings **or to resolve it by applying the different resolution tools and powers to the institution while avoiding to the maximum extent possible any significant adverse consequences for financial systems**, including in circumstances of broader financial instability or system wide events, of the Member State in which the institution is situated, or other Member States, or the Union and with a view to ensuring the continuity of critical functions carried out by the institution. The resolution authorities shall notify EBA in a timely fashion whenever an institution is deemed not to be resolvable.

..

**RESOLUTION TOOLS**  
(Art. 37)

The sale of business tool  
The bridge institution tool  
The asset separation tool  
The bail-in tool

Assets separation only together with another resolution tool

**RESOLUTION OBJECTIVES**  
(Art. 31)

(a) Ensure the continuity of critical functions;  
(b) To avoid significant adverse effects on financial stability, in particular by preventing contagion, including to market infrastructures, and by maintaining market discipline;  
(c) To protect public funds by minimising reliance on extraordinary public financial support;  
(d) To protect depositors covered by DGSD and investor covered by directive 97/9/EC;  
(e) To protect client funds and client assets

**Article 32**  
**Conditions for resolution**

1. Member States shall ensure that resolution authorities shall take a resolution action in relation to an institution referred to in Article 1(a) only if the resolution authority considers that all of the following conditions are met:

(a) The determination that the institution is failing or likely to fail shall be made by the competent authority, after consulting with the resolution authority (.....);

(b) having regard to timing and other relevant circumstances, there is no reasonable prospect that any alternative private sector measures, including measures by IPS, or supervisory action, including early intervention measures or the write down or conversion of capital instruments in accordance with Article 51(0a) taken in respect of the institution, would prevent the failure of the institution within a reasonable timeframe;


(c) a resolution action is necessary in the public interest pursuant to paragraph 5.

5. For the purposes of point (c) of paragraph 1, a resolution action shall be treated as in the **public interest** if it is necessary for the achievement of, and is proportionate to one or more of the **resolution objectives as specified in Article 31** and winding up of the institution under normal insolvency proceedings would not meet those resolution objectives to the same extent.

6. EBA shall by ... issue guidelines, in accordance with Article 16 of Regulation (EU) No 1093/2010 to promote the convergence of supervisory and resolution practices regarding the interpretation of the different circumstances when an institution shall be considered as failing or likely to fail. (EBA shall develop these guidelines at the latest twelve months after the date of entry into force of this Directive).



## Temporary administrator e special management



Affinità con le due procedure italiane di gestione provvisoria e amministrazione straordinaria



## Uso del DGS

			BAIL-OUT
		LIQUIDATION	
		RESOLUTION	
	EARLY INTERVENTION		
BONIS			

### DGSD: USO DEI FONDI (Art. 11)

3. Gli Stati membri **possono autorizzare** un SGD a utilizzare i mezzi finanziari disponibili **per misure alternative volte a evitare il fallimento di un ente creditizio**, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'autorità di risoluzione non ha adottato alcuna azione di risoluzione ai sensi dell'articolo 32 della BRRD;**
  - gli SGD sono dotati **di sistemi e procedure** appropriati per la scelta e l'esecuzione delle misure alternative **nonché il monitoraggio dei rischi affiliati;**
  - i costi delle misure non superano i costi necessari ad adempiere il mandato statutario o contrattuale degli SGD;**
  - l'utilizzo di misure alternative da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio che ha bisogno del sostegno, che comprendono **almeno una vigilanza più rigorosa del rischio e ampi diritti di controllo da parte dell'SGD;**
  - l'utilizzo di misure alternative da parte **dell'SGD è subordinato a impegni da parte dell'ente creditizio** che ha bisogno del sostegno nel senso di assicurare l'accesso ai depositi coperti;
- ...
6. Gli Stati membri possono decidere che i mezzi finanziari disponibili possono essere utilizzati anche per finanziare misure volte a preservare l'accesso dei depositanti ai depositi coperti, compreso il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento dei libretti di deposito, **nel contesto in procedure di insolvenza nazionali**, purché i costi sopportati dall'SGD non superino l'importo netto dell'indennizzo dei depositanti coperti presso l'ente creditizio interessato.

### ERRD: USE OF DGS IN THE CONTEXT OF RESOLUTION (Art. 109)

Use of deposit guarantee schemes in the context of resolution

1. Member States shall ensure that, where the resolution authorities take resolution action, and provided that this action ensures that depositors continue to have access to their deposits, the deposit guarantee scheme to which the institution is affiliated shall be liable for:

- when the bail-in tool is applied**, the amount by which covered depositors would have been written down in order to absorb the losses in the institution pursuant to point (a) of Article 41(1), had covered deposits been included within the scope of bail-in and been written down to the same extent as creditors with the same level of priority under the national law governing normal insolvency proceedings; or,
- when one or more resolution tools other than the bail-in tool is applied**, the amount of losses that covered depositors would have suffered, had covered depositors suffered losses in proportion to the losses suffered by creditors with the same level of priority under the national law governing normal insolvency proceedings.

In all cases, the liability of the deposit guarantee scheme shall not be greater than the amount of losses that it would have had to bear had the institution been wound up under normal insolvency proceedings.

TRIGGER

### AIUTI DI STATO C. 216/1 del 30/07/2013

63. Gli interventi dei fondi di garanzia dei depositi per rimborsare i titolari dei conti in conformità con gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 94/19/CE relativa ai **sistemi di garanzia dei depo-siti Non costituiscono aiuti di Stato.**

Il ricorso a tali fondi o a fondi simili per favorire la ristrutturazione degli enti creditizi può tuttavia costituire aiuto di Stato. Anche se i fondi in questione potrebbero provenire dal settore privato, **essi possono costituire aiuti nella misura in cui sono soggetti al controllo dello Stato e la decisione relativa all'utilizzo dei fondi è imputabile allo Stato.** La Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato concessi sotto forma di interventi di questo tipo alla luce della presente comunicazione.



## Che cosa è un I.P.S.?

### DEFINIZIONI (Art. 2 DGSD)

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

a) "sistemi di garanzia dei depositi" o "SGD": i sistemi di cui alla lettera a), b) o c) dell'articolo 1, paragrafo 2;

b) "sistema di tutela istituzionale": i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

### REG. 575/2013

#### Art. 113

### Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, **non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali abbiano stipulato un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo di responsabilità contrattuale o previsto dalla legge che tutela ambedue e, in particolare, garantisce la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario.** Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;

**b) le disposizioni garantiscono che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno, a partire da fondi prontamente disponibili;**

**c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;**

d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;

e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;

f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;

g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;

h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;

i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.

Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.



**Grazie per la vostra attenzione!**